

Il **Parlamento europeo** ha approvato in via definitiva la **V Direttiva europea antiriciclaggio**, la numero 2018/843 per la regolamentazione, all'interno della relativa legislazione riguardante *la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio*, delle **cripto-valute**.

Il tema non è nuovo: già nell'anno **2015** la **Banca d'Italia** con una sua **Comunicazione** avvertiva dei rischi connessi all'utilizzo delle valute virtuali, evidenziando che *la rete di valute virtuali può prestarsi ad essere utilizzata per le transazioni connesse ad attività illecite, incluso il riciclaggio di denaro*, visto la possibilità dell'anonimato per le parti coinvolte in queste transizioni.

La stessa **Unità di informazione finanziaria** con **Comunicazione 30 gennaio 2015** esortava gli *Intermediari finanziari* e gli *Operatori del settore giochi* a prestare particolare attenzione alle operatività poste in essere attraverso valute virtuali, dal momento che i prestatori di attività funzionali all'utilizzo, allo scambio ed alla conservazione di valute virtuali non figurano ancora tra i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio

Seguendo questi importanti rilievi, il **Legislatore nazionale** (in occasione della riforma della legge antiriciclaggio definita con il **Dlgs.25 maggio 2017 n.90** in recepimento della **IV Direttiva europea antiriciclaggio**) includeva tra i **Soggetti obbligati** anche i **Prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale**, seppure *limitatamente alle ipotesi di svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali in valute aventi corso forzoso*.

Nel frattempo il **Dlgs.90/17** definiva la **valuta virtuale** come *rappresentazione digitale di valore, non emessa da una Banca centrale o da un'Autorità pubblica, non necessariamente collegata ad una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni o servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente*.

Con la **V Direttiva** prende forma una prima regolamentazione definita delle valute virtuali per quanto concerne i risvolti connessi alla prevenzione del riciclaggio. Infatti le *nuove norme europee* ampliano il novero dei Soggetti obbligati, fino a ricomprendere, oltre ai Prestatori di servizi (la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute di corso forzoso), anche i Prestatori di servizi di portafoglio digitale, ossia quei soggetti che forniscono servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere/memorizzare/trasferire valute virtuali.

Il Legislatore Ue avvisa, però, che l'inclusione dei Prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e dei Prestatori di servizi di portafoglio digitale nella categoria dei Soggetti obbligati **non risolve il problema dell'anonimato delle operazioni connesse alla valuta virtuale** in quanto *gli utenti potrebbero sempre effettuare operazioni anche senza ricorrere a tali Soggetti*. A fronte di tale evenienza, per un rafforzamento delle politiche di prevenzione e contrasto al riciclaggio, ciascuna **Unità nazionale di informazione finanziaria** dovrebbe essere messa in condizione di poter ottenere informazioni tali da consentire di associare gli indirizzi della valuta virtuale all'identità del proprietario di tale valuta.

In questa stessa prospettiva, secondo le indicazioni della **V direttiva europea** potrebbe essere utile la possibilità di consentire agli utenti di presentare un'autodichiarazione volontaria.

